



LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI TORINO

SEZIONE 38

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SCIACCALUGA	GIAN RODOLFO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CASCINI	PROSPERO	Relatore
<input type="checkbox"/>	INGROSSO	FERNANDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

ORDINANZA

- sull'istanza di correzione SOSPENSIONE AI SENSI DELL'ART. 373 C.P.C. SENTENZA C.T.R. del PIEMONTE n° 46/38/11
- relativo al R.G. Ricorso n. 1208/09
- avverso la sentenza n° 59/05/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di CUNEO contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI CUNEO

proposto dai ricorrenti:

GUARNERI ALBERTO
STRADA BAGNOLO 21 25016 GHEDI BS

difeso da:

AVV. PETRECCA STEFANO- AVV. NICASTRO ROSAMARIA
STUDIO DI TANNO E ASSOCIATI
VIA G. PAISIELLO N. 33 00198 ROMA RM

GUARNERI VINCENZO
C NA MEANINA 25016 GHEDI BS

difeso da:

AVV. PETRECCA STEFANO- AVV. NICASTRO ROSAMARIA
STUDIO DI TANNO E ASSOCIATI
VIA G. PAISIELLO N. 33 00198 ROMA RM

GUARNERI ALBERTO E LUIGI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
VIA BAGNOLO 21 CASCINA MIANINA 25016 GHEDI BS

difeso da:

AVV. PETRECCA STEFANO- AVV. NICASTRO ROSAMARIA
STUDIO DI TANNO E ASSOCIATI

SEZIONE

N° 38

REG.GENERALE

N° 1208/09

UDIENZA DEL

04/07/2011

ore 09:30

ORDINANZA

N°

41/38/11

PRONUNCIATA IL:

4/7/11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18/7/11

Il Segretario
IL SEGRETARIO DI SEZIONE
(Rosaria Salamone)



(segue)

VIA G. PAISIELLO N. 33 00198 ROMA RM

Atti impugnati:
AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 001 REGISTRO

SEZIONE

N° 38


REG.GENERALE


N° 1208/09

UDIENZA DEL

04/07/2011

ore 09:30





Il signor Guarneri Vincenzo e la Guarneri Alberto e Luigi Società Semplice Agricola hanno presentato istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 4638/2010 contro la quale è stata documentata la pendenza del ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione.

I ricorrenti hanno preliminarmente posto in evidenza il fondamento delle ragioni poste a base del ricorso in Cassazione ed hanno evidenziato che l'esecuzione della sentenza impugnata, con la quale sono esposti al pagamento di euro 43.371,00 oltre interessi ed accessori, costituirebbe per loro irreparabile danno avuto riguardo ai redditi dichiarati dalla società ed alla sua esposizione bancaria.

L'Ufficio si è opposto, sia in diritto richiamando la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, sia contestando la mancata prova che nel caso ricorresse la gravità e la irreparabilità del danno a cui i ricorrenti sarebbero esposti a seguito dell'esecuzione.

La Commissione rileva in primo luogo che la sentenza della Corte Costituzionale 17/6/2010 n. 217 ha sollecitato, per il processo tributario, una interpretazione costituzionalmente orientata delle "eccezioni" alle "regole" di cui agli artt. 337 e 373 c.p.c. e che pertanto deve trovare ingresso in questa sede il disposto dell'art. 373 c.p.c.

Tuttavia la documentazione prodotta dai ricorrenti anche in relazione all'entità dell'importo in esecuzione, non dà prova della irreparabilità del danno, né è provata la pendenza di azioni esecutive.

Le affermazioni circa l'irreparabilità del danno non hanno avuto il conforto di allegazioni utili ed indispensabili alla loro completa e specifica

rappresentazione e men che mai adeguati sono risultati essere i riscontri probatori che nel caso del signor Guarneri Vincenzo sono mancati del tutto, mentre la società si è limitata a produrre il modello per la dichiarazione fiscale e la dichiarazione della banca relativa al fido.

P.Q.M.

La Commissione respinge l'istanza di sospensione di cui all'art. 373 c.p.c. della sentenza 46\38\10 del 13\4\10.

Così deciso in Torino il 4\7\2011

IL RELAZIONE

Sev

Il Presidente

